

LE PENSIONI NEL 2014

La legge di stabilità

- a.** perequazione
- b.** fisco
- c.** altre norme che interessano i pensionati

La perequazione

Le pensioni nel 2014

Il tavolo di concertazione

OdG approvato dalla Camera il 20 dicembre 2013

impegna il Governo

ad adoperarsi per istituire un tavolo di concertazione tra i Ministeri competenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative allo scopo di definire misure di salvaguardia degli importi dei trattamenti pensionistici e di prevedere la possibilità di intraprendere interventi volti all'incremento dei medesimi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Lettera dei Segretari generali di SPI, FNP e UILP, inviata il 15 gennaio 2014 al Ministro Giovannini e ai partiti

Salvaguardate le pensioni fino a quattro volte il minimo INPS.

Su un totale di 16.553.152, i pensionati colpiti dalla modifica del sistema di perequazione sono circa 5.252.161.

La pensione media dei pensionati interessati è di 2.287 euro lordi, 1.710 netti.

Negli ultimi 10 anni vi sono stati sei interventi legislativi sul sistema di perequazione.

1 - Il sistema di perequazione vigente nel 2011

l'aliquota di aumento si applica:

- a. 100 per cento sulla quota di pensione fino al limite pari a tre volte il trattamento minimo INPS;
- b. ridotta al 90 per cento sulla quota di pensione eccedente il limite pari a tre volte ma non eccedente il limite pari a cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c. ridotta al 75 per cento sulla quota restante, oltre cinque volte il predetto trattamento minimo.


2 - Il blocco della Fornero

l'aliquota di aumento si applica:

- a. 100 per cento sulla quota di pensione fino al limite pari a tre volte il trattamento minimo INPS;
- b. nessuna perequazione è dovuta alle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo INPS

Come evidenziato dal grafico seguente, il blocco **ha aggravato** la perdita di valore reale delle pensioni superiori a 5 volte il trattamento mi minimo

Perequazione automatica per importi lordi a parità di potere d'acquisto - 1995 = 100 (*norme vigenti nel 2012 - CER 2013*)




Le pensioni più basse (1TM – 3TM) sono protette dall'inflazione. A fine periodo registrano un lieve incremento di valore reale di circa il 2%.

Le pensioni tra 4 e 5 volte il TM mantengono il valore iniziale, salvo a fine periodo per effetto del blocco.

Le pensioni di importo superiore a 5 volte il TM, dopo pochi anni, scendono sotto il valore reale iniziale

Incremento reale lordo nell'intero periodo 1965-2012


norme vigenti nel 2012



Incremento reale lordo alla fine del periodo 1965-2012

norme vigenti nel 2012

Evidente la perdita di valore causata dal blocco della perequazione



3_a - Il sistema di perequazione

legge di stabilità

Art 12 del testo approvato dal **Senato**, perequazione riferita **all'importo complessivo**

- a. 100% fino a tre volte il minimo
- b. 90% fino a quattro volte il minimo
- c. 75% fino a cinque volte il minimo
- d. 50% oltre cinque volte il minimo; per il 2014 la rivalutazione è limitata all'importo complessivamente non superiore a sei volte il minimo.

l'INPS ha rinnovato le pensioni sulla base di questo testo

La circolare INPS 7/2014

L'innovazione consiste nel correlare la percentuale di rivalutazione all'importo complessivo del trattamento pensionistico complessivo, e non più alle fasce di importo all'interno del trattamento complessivo.

Criterio già contenuto nell'articolo 12 del disegno di legge n. 1120/2013, sulla base del quale, tenuto conto della necessità di effettuare le operazioni in tempo utile per il pagamento della mensilità di gennaio 2014, è stata applicata in via provvisoria la rivalutazione delle pensioni.

Per i trattamenti di importo immediatamente superiore al limite dello scaglione inferiore è garantita una rivalutazione almeno pari a quella assicurata alle pensioni di importo pari al limite dello scaglione inferiore.

La circolare INPS 7/2014

Le differenze fra le due disposizioni riguardano la misura percentuale dell'indice di rivalutazione da applicare ai trattamenti di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo, e ai trattamenti di importo superiore a sei volte il trattamento minimo.

Le pensioni di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo e quelle di importo superiore a sei volte il trattamento minimo saranno oggetto di un nuovo ricalcolo per adeguarne l'ammontare a quanto stabilito in via definitiva dalla Legge di stabilità.

3_b - Il sistema di perequazione

legge di stabilità

testo approvato dalla **Camera dei Deputati**, perequazione riferita all'importo **complessivo** (con riferimento alla legge 448/1998, art 34, c1)

- a. 100% fino a tre volte il minimo
- b. 95% fino a quattro volte il minimo
- c. 75% fino a cinque volte il minimo
- d. 50% fino a sei volte il minimo;
- e. 40% oltre sei volte il minimo (45% nel 2015 e 2016). Per il solo 2014 la rivalutazione non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS (1.486,29 euro).

Le pensioni corrispondenti ai punti b – e saranno riliquidate da marzo (?)


È un cambio radicale di sistema

Il meccanismo applicato fino al 31.12.2011 ha sempre tutelato al 100% tutte le pensioni relativamente all'importo fino a tre volte il TM.


La legge di stabilità 2014

- a. **riduce** la perequazione delle pensioni di importo complessivo compreso tra 4 e 5 volte il TM;
- b. **abbatte** quella delle pensioni che superano 5 volte il TM;
- c. **non assicura** il 100% di copertura della quota di pensione fino a 3 volte il TM (*alle pensioni di importo superiore a 3 volte il TM*)
- d. **recupera** margini di flessibilità per futuri interventi.

Come si riduce il tasso di perequazione del 1,2%



La minore copertura rispetto al sistema precedente




La massima riduzione si ha sulle pensioni tra 6 e 7 volte il minimo

La scopertura della quota di tre TM


(valori in euro)

		Euro per assicurare il 100% a 3 TM	perequazione 2014 dell'importo complessivo	differenza in euro/mese
3 TM	1486,29	17,8	17,8	0,0
>3 TM	1.490	17,8	17,0	-0,8
	1.600	17,8	18,2	0,4
	1.700	17,8	19,4	1,6
	1.800	17,8	20,5	2,7
>4 TM	1.987	17,8	17,9	0,1
	2.000	17,8	18,0	0,2
	2.200	17,8	19,8	2,0
	2.400	17,8	21,6	3,8
>5 TM	2.485	17,8	14,9	-2,9
	2.600	17,8	15,6	-2,2
	2.800	17,8	16,8	-1,0
	2.900	17,8	17,4	-0,4
>6 TM	2.977	17,8	14,3	-3,5
7 TM	3.468	17,8	14,3	-3,5
8TM	3.963	17,8	14,3	-3,5
9TM	4.459	17,8	14,3	-3,5
10 TM	4.954	17,8	14,3	-3,5

La copertura della quota di tre TM



Il recupero nel 2015 (1,2%) ... e poi nel 2016



Nel 2015 si recupererebbe qualcosa soltanto a partire da 6 volte il minimo. l'obiettivo principale restano le pensioni tra 4 e 6 volte il TM.

Il recupero nel 2015 (1,2%)... e poi nel 2016

		perequazione 2014 con regole vigenti fino al 2011	perequazione 2014 sull'importo complessivo	perequazione 2015 sull'importo complessivo
1 TM	495	5,94	5,94	5,94
2 TM	991	11,89	11,89	11,89
3 TM	1.486	17,83	17,83	17,83
4 TM	1.982	23,19	22,59	22,59
5 TM	2.477	28,53	22,29	22,29
6 TM	2.973	32,99	17,84	17,84
7 TM	3.468	37,45	14,27	18,73
8 TM	3.963	41,90	14,27	21,40
9 TM	4.459	46,37	14,27	24,08
10 TM	4.954	50,82	14,27	26,75

La norma di salvaguardia

La tabella che segue illustra il funzionamento della norma di salvaguardia applicata ai diversi importi complessivi.

In giallo
l'applicazione
della norma di
salvaguardia

oltre 3 fino a 4 volte il trattamento minimo

	pensione	% di aliquota di perequazione	pensione perequata 1,2	pensione perequata 1,14	Pensione percepita
importo da salvaguardare	1.486,29	1,2	1.504,13		
> di 1.486,29 fino a 1.981,72	1.487,00			1503,95	1.504,13
	1.487,50			1504,46	1.504,46

oltre 4 fino a 5 volte il trattamento minimo

	pensione	% di aliquota di perequazione	pensione perequata 1,14	pensione perequata 0,9	Pensione percepita
importo da salvaguardare	1.981,72	1,14	2.004,31		
> di 1.981,72 fino a 2.477,15	1.982,00			1.999,84	2.004,31
	1.984,00			2.001,86	2.004,31
	1.986,00			2.003,87	2.004,31
	1.987,00			2.004,88	2.004,88

oltre 5 fino a 6 volte il trattamento minimo

	pensione	% di aliquota di perequazione	pensione perequata 0,9	pensione perequata 0,6	Pensione percepita
importo da salvaguardare	2.477,15	0,75	2.499,44		
> di 2.477,15 fino a 2.972,58	2.478,15			2.493,02	2.499,44
	2.480,15			2.495,03	2.499,44
	2.482,15			2.497,04	2.499,44
	2.484,15			2.499,05	2.499,44
	2.485,15			2.500,06	2.500,06

oltre 6 volte il trattamento minimo

	pensione	% di aliquota di perequazione	pensione perequata 0,6	pensione perequata 0,48	Pensione percepita
importo da salvaguardare	2.972,58	0,5	2.990,42		
> di 2.972,58 in poi	2.973,58			2.987,85	2.990,42
	2.975,58			2.989,86	2.990,42
	2.976,58			2.990,87	2.990,87
	2.977,58			2.991,87	2.991,87

Crolla il valore **reale** delle pensioni

Il potere d'acquisto può essere misurato, tra l'altro, rispetto alla variazione dei prezzi oppure rispetto alla crescita delle retribuzioni dei lavoratori attivi.

Con la riforma del 1992 le pensioni hanno perso l'aggancio alla dinamica retributiva.

Con la legge di stabilità si riduce drasticamente l'aggancio alla dinamica dei prezzi.

Crolla il valore **reale** delle pensioni

Le tabelle che seguono mettono a confronto l'andamento reale, al netto dell'inflazione, di due pensioni *rivalutate con le norme della legge di stabilità, applicata retroattivamente*.

Sono stati scelti due importi : tra 4 e 5 TM; tra 6 e 7 TM.

Entrambi subiscono una drastica caduta del valore reale

Pensione di **4,5** volte il TM all'origine – **valore reale**

legge di stabilità applicata in modo retroattivo

	valore reale	
	FOI st	legge stabilità FOI x 0,75
1995	1455,9	1455,9
1996	1468,9	1458,0
1997	1494,3	1475,1
1998	1490,3	1467,5
1999	1490,8	1464,2
2000	1474,4	1444,8
2001	1472,1	1434,5
2002	1474,7	1428,8
2003	1472,7	1419,6
2004	1479,0	1418,1
2005	1482,3	1415,2
2006	1477,3	1405,2
2007	1480,4	1402,2
2008	1458,4	1375,6
2009	1494,0	1398,2
2010	1481,4	1384,0
2011	1464,9	1363,9
2012	1422,5	1351,3

Pensione di **6,5** volte il TM all'origine – **valore reale**


legge di stabilità applicata in modo retroattivo

	VALORE REALE	
	FOI st	legge stabilità FOI x 0,75
1995	2.103	2.103
1996	2.116	2.068
1997	2.149	2.064
1998	2.112	2.042
1999	2.107	2.024
2000	2.080	1.986
2001	2.074	1.955
2002	2.075	1.929
2003	2.069	1.901
2004	2.076	1.882
2005	2.078	1.866
2006	2.070	1.842
2007	2.072	1.825
2008	2.040	1.780
2009	2.086	1.789
2010	2.068	1.767
2011	2.043	1.731
2012	1.984	1.699

Valore reale lordo delle due pensioni – 4,5 e 6,5 TM


legge di stabilità applicata in modo retroattivo

1995=100



Valore reale lordo delle due pensioni rilevato nel 2012 rispetto al 1965

legge di stabilità applicata in modo retroattivo




Effetti finanziari della legge di stabilità

	Al lordo delle trattenute fiscali			
	2014	2015	2016	2017
minore spesa per le pensioni	580.000.000	1.380.000.000	2.160.000.000	2.146.000.000

* ufficio studi della Camera dei Deputati

Riduzione della spesa previdenziale in miliardi di euro (*Fornero + legge di stabilità*)



Il fisco

Le pensioni nel 2014

Le nuove detrazioni per il lavoro dipendente

c127. All'articolo 13 del DPR. 917/1986, e **successive modificazioni**, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;
- b) **978** euro, aumentata del prodotto tra **902** euro e l'importo corrispondente al rapporto tra **28.000** euro, diminuito del reddito complessivo, e **20.000** euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a **28.000** euro;
- c) **978** euro, se il reddito complessivo è superiore a **28.000** euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di **27.000** euro»;

Il comma 2 dell'articolo 13 è abrogato.

Le detrazioni precedenti

- - a) **1.840** euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.
 - b) **1.338** euro, aumentata del prodotto tra **502** euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
 - c) **1.338** euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 eur

Le detrazioni per il reddito da pensione


- a) **1.725** (1.783) euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro.
- b) **1.255** (1.297) euro, aumentata del prodotto tra **470** (486) euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
- c) **1.255** (1.297) euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Tra parentesi le detrazioni applicate ai 75enni.


Le aliquote effettive dal 2014

REDDITO LORDO	LAVORO DIPENDENTE				PENSIONE	
	reddito netto con norme 2013	Aliquota effettiva	reddito netto con norme 2014	aliquota effettiva	pensione netta	aliquota effettiva
8.000	8.000	0	8.000	0,0	7.854	1,9
9.000	8.698	3,5	8.764	2,7	8.561	5,1
10.000	9.396	6,4	9.490	5,4	9.269	7,9
15.000	12.888	16,4	13.114	14,4	12.805	17,1
20.000	16.371	22,2	16.539	20,9	16.300	22,7
25.000	19.853	25,9	19.963	25,2	19.792	26,3
30.000	23.116	29,8	23.185	29,4	23.063	30,1
35.000	26.049	34,4	26.104	34,1	26.009	34,6
40.000	28.982	38,0	29.023	37,8	28.950	38,2

Le aliquote effettive dal 2014



Differenza tra pensione e reddito netti




Le detrazioni fiscali

	7.500	8.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
pensione	<i>1.725</i>	<i>1.693</i>	<i>1.568</i>	<i>1.285</i>	<i>1.098</i>	<i>941</i>	<i>784</i>	<i>627</i>	<i>471</i>	<i>314</i>	<i>157</i>	<i>0</i>
lavoro dipendete A	<i>1.840</i>	<i>1.840</i>	<i>1.697</i>	<i>1.338</i>	<i>1.171</i>	<i>1.004</i>	<i>836</i>	<i>669</i>	<i>502</i>	<i>335</i>	<i>167</i>	<i>0</i>
lavoro dipendente B	<i>1.880</i>	<i>1768</i>	<i>1.790</i>	<i>1.564</i>	<i>1.339</i>	<i>1.113</i>	<i>906</i>	<i>724</i>	<i>543</i>	<i>362</i>	<i>181</i>	<i>0</i>

A e B = prima e dopo stabilità

Le detrazioni fiscali in % sul reddito



Per non dimenticare – il confronto con altri paesi europei

	* 743,15			** 1.486,29		
	lordo	netto	%	lordo	netto	%
Italia	743,15	675,00	9,17	1.486,59	1.178,18	20,7
Germania	743,15	743,14	0,00	1.486,59	1.483,62	0,2
Francia	743,15	743,14	0,00	1.486,59	1.409,29	5,2
Spagna	743,15	743,14	0,00	1.486,59	1.345,36	9,5
Regno Unito	743,15	743,14	0,00	1.486,59	1.379,56	7,2

Fonte: CONFESERCENTI 2013; pensionato residente a Roma; * 1,5 TM, ** 3 TM

Altre norme che riguardano i pensionati

Le pensioni nel 2014

Il fondo per la non autosufficienza

c199. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è **autorizzata la spesa di 275 milioni** di euro per l'anno 2014.

c200. Il Fondo è ulteriormente **incrementato di 75 milioni di euro** per l'anno 2014, da destinare all'assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica. in aggiunta alle risorse ordinariamente previste.

La carta acquisti

c216. Destinatari: cittadini italiani o **di Stati membri dell'Unione europea** ovvero familiari di cittadini italiani o **di Stati membri dell'Unione europea** non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Sperimentazione: In presenza di risorse disponibili, **con decreto ...**, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5/2012.

Il decreto: stabilisce anche le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti e il riparto delle risorse ai novi territori coinvolti nella sperimentazione.

La carta acquisti

216. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è incrementato, per l'anno 2014, di **250 milioni di euro**.

Il medesimo Fondo è incrementato di **40 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,

“intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale”.

Il fondo per la riduzione della pressione fiscale

431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

- a. revisione della spesa pubblica
- b. maggiori entrate dal contrasto all'evasione.

Il fondo per la riduzione della pressione fiscale

c432. Le risorse assegnate al Fondo, nei limiti delle disponibilità, sono annualmente utilizzate, per incrementare **in ugual misura** :

- a. **deduzioni** di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numeri 2) e 3), e comma 4-*bis*, del decreto legislativo 15 446/1997 (**finalizzate a promuovere occupazione**)

- b. **detrazioni** di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (**detrazioni per lavoro autonomo**)

- c. **detrazioni** di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, relative al **reddito da lavoro dipendente e da pensione.**

Il contributo di solidarietà applicato alle pensioni

c486. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al :

1. 6% della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;
2. 12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS ;
3. 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS.

Il nuovo divieto di cumulo

c489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite ...

La legge 104

c493. All'articolo 6, comma *2-quater*, del decreto-legge 216/2011, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992”.

La revisione delle detrazioni

Possibili brutte sorprese entro gennaio

c575. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del DPR 917/1986, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, **tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.**

La revisione delle detrazioni

c576. Qualora entro gennaio 2014 non siano adottati i provvedimenti di cui al **c575**, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del DPR 917/1986, è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.

CASELLARIO INPS - ANNO 2012

Classi di reddito pensionistico mensile		Numero pensionati	Importo complessivo lordo annuo del reddito pensionistico (euro)	Importo medio annuo	Importo medio mensile	prelievo medio IRPEF (stima)
Fino a 3 volte il TM	Fino a 1.103,00	11.290.991	114.635.325.207	10.153	781	
Da 3 a 5 volte	Da 1.103 a 1,798	3.813.942	90.724.593.070	23.788	1.830	
Da 5 a 6 volte	Da 1,798,01 a 2,096	627.569	21.324.288.480	33.979	2.614	
Da 6 a 7 volte	Da 2,096,01 a 2.394,00	298.701	12.021.625.588	40.246	3.096	
Da 7 a 8 volte	Da 2.394,00 a 2.692,00	155.565	7.261.022.377	46.675	3.590	
Da 8 a 9 volte	Da 2.692,01 a 2.991,00	90.864	4.812.565.274	52.964	4.074	
Da 9 a 10 volte	Da 2.991,01 a 3.282,00	67.380	3.993.300.055	59.265	4.559	
Da 10 a 11 volte	Da 3.282,01 a 3.565,00	51.841	3.398.385.048	65.554	5.043	
Da 11 a 12 volte	Da 3.565,01 a 3.849,00	39.899	2.864.222.864	71.787	5.522	
Da 12 a 13 volte	Da 3.849,01 a 4.133,00	26.953	2.100.222.820	77.922	5.994	
Da 13 a 14 volte	Da 4.133,01 a 4.407,00	19.807	1.669.388.290	84.283	6.483	
Da 14 a 15 volte	Da 4.407,01 a 4.681,00	13.331	1.205.795.840	90.451	6.958	
Da 15 a 16 volte	Da 4.681,01 a 4.955,00	9.090	879.004.555	96.700	7.438	
Da 16 a 17 volte	Da 4.955,01 a 5.230,00	6.184	636.817.785	102.978	7.921	
Da 17 a 18 volte	Da 5.230,01 a 5.504,00	4.450	486.373.292	109.297	8.407	
Da 18 a 19 volte	Da 5.504,01 a 5.778,00	3.265	377.274.886	115.551	8.889	
Da 19 a 20 volte	Da 5.778,01 a 6.053,00	2.489	303.058.882	121.759	9.366	
Da 20 a 21 volte	Da 6.053,01 a 6.327,00	1.823	233.473.518	128.071	9.852	
Da 21 a 22 volte	Da 6.327,01 a 6.601,00	1.489	200.075.780	134.369	10.336	
Da 22 a 23 volte	Da 6.601,01 a 6.875,00	1.203	169.146.539	140.604	10.816	
Da 23 a 24 volte	Da 6.875,01 a 7.149,00	1.172	171.876.448	146.652	11.281	
Da 24 a 25 volte	Da 7.149,01 a 7.423,00	959	146.808.517	153.085	11.776	
Da 25 a 26 volte	Da 7.423,01 a 7.698,00	753	119.943.066	159.287	12.253	
Da 26 a 27 volte	Da 7.698,01 a 7.972,00	589	97.527.174	165.581	12.737	
Da 27 a 28 volte	Da 7.972,01 a 8.246,00	478	82.149.759	171.861	13.220	
Da 28 a 29 volte	Da 8.246,01 a 8.520,00	345	61.385.219	177.928	13.687	
Da 29 a 30 volte	Da 8.520,01 a 8.794,00	256	47.189.591	184.334	14.180	
Da 30 a 31 volte	Da 8.794,01 a 9.068,00	204	38.910.091	190.736	14.672	
Da 31 a 32 volte	Da 9.068,01 a 9.343,00	206	40.546.430	196.827	15.141	
Da 32 a 33 volte	Da 9.343,01 a 9.617,00	177	35.914.691	202.908	15.608	
Da 33 a 34 volte	Da 9.617,01 a 9.891,00	130	27.232.964	209.484	16.114	
Da 34 a 35 volte	Da 9.891,01 a 10.165,00	89	19.193.786	215.661	16.589	
Da 35 a 36 volte	Da 10.165,01 a 10.439,00	91	20.163.998	221.582	17.045	
Da 36 a 37 volte	Da 10.439,01 a 10.713,00	66	15.058.290	228.156	17.550	
Da 37 a 38 volte	Da 10.713,01 a 10.988,00	76	17.829.540	234.599	18.046	
Da 38 a 39 volte	Da 10.988,01 a 11.262,00	50	12.044.241	240.885	18.530	
Da 39 a 40 volte	Da 11.262,01 a 11.536,00	52	12.835.260	246.832	18.987	
Da 40 a 41 volte	Da 11.536,01 a 11.810,00	41	10.379.070	253.148	19.473	
Da 41 a 42 volte	Da 11.810,01 a 12.084,00	42	10.888.857	259.259	19.943	
Da 42 a 43 volte	Da 12.084,01 a 12.358,00	48	12.757.549	265.782	20.445	
Da 43 a 44 volte	Da 12.358,01 a 12.633,00	39	10.600.524	271.808	20.908	
Da 44 a 45 volte	Da 12.633,01 a 12.907,00	32	8.896.399	278.012	21.386	
Da 45 a 46 volte	Da 12.907,00 a 13.181,00	30	8.539.268	284.642	21.896	
Da 46 a 47 volte	Da 13.181,01 a 13.455,00	29	8.439.824	291.028	22.387	
Da 47 a 48 volte	Da 13.455,01 a 13.729,00	21	6.229.960	296.665	22.820	
Da 48 a 49 volte	Da 13.729,01 a 14.003,00	34	10.288.371	302.599	23.277	
Da 49 a 50 volte	Da 14.003,01 a 14.278,00	16	4.951.988	309.499	23.808	
Oltre 50 volte	Oltre 14.278,01	291	114.942.323	394.991	30.384	
sub totale		5.242.161	155.834.158.141	29.727	2.287	
	totale	16.533.152	270.469.483.348	16.359	1.258	
	aliquota media irpef su 16.359		15,90%	escluse le addizionali locali		
	irpef versata (aliquota media x totale)		43.004.647.852			